

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 16 ottobre 2020 si sono incontrati in modalità telematica

- Esselunga S.p.A. rappresentata da Luca Lattuada, Cristian Valsiglio e Ilenia Destito

e

- La Segreteria Nazionale Filcams – Cgil, rappresentata da Alessio Di Labio
- La Segreteria Nazionale Fisascat – Cisl, rappresentata da Vincenzo Dell'Orefice
- La Segreteria Nazionale Uiltucs, rappresentata da Stefano Franzoni

da ora congiuntamente le "Parti",

premesso che

- le Parti, in data 7 giugno 2019, hanno sottoscritto l'Accordo di costituzione del Comitato Paritetico Welfare;
- il Comitato Paritetico Welfare si è riunito al fine di individuare proposte e progetti di miglioramento di Servizi Welfare per i dipendenti, secondo le modalità e le finalità definite nell'Accordo di cui sopra;
- tra le finalità del Comitato Paritetico Welfare veniva indicata l'identificazione di sistemi di utilizzo di ferie solidali con lo scopo di consentire al collega che ne beneficia di assistere i figli minori che per le particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti;
- in data 2 luglio 2020 nel corso dell'incontro sui diritti d'informazione a livello nazionale, il Comitato Paritetico Welfare ha presentato alle Parti una proposta di sistema di utilizzo di ferie solidali ai sensi dell'art. 24 d. lgs. n. 151/2015 che prevede "Fermi restando i diritti di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, i lavoratori possono cedere a titolo gratuito i riposi e le ferie da loro maturati ai lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro, al fine di consentire a questi ultimi di assistere i figli minori che per le particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti, nella misura, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale applicabili al rapporto di lavoro";
- la suddetta previsione normativa rinvia la definizione della misura, delle condizioni e delle modalità della cessione dei riposi e delle ferie alla contrattazione collettiva.



si conviene e si stipula quanto segue

1. Le Parti ritengono che la solidarietà collettiva tra dipendenti rappresenti un utile strumento di valorizzazione della partecipazione dei lavoratori e di miglioramento della qualità del lavoro, finalizzato, tra l'altro, alla tutela dell'occupazione, al miglioramento, a livello organizzativo e produttivo, del benessere aziendale e della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
2. Le Parti, tenuto conto della proposta in materia di ferie e/o permessi solidali avanzata dal Comitato Paritetico Welfare e in attuazione delle disposizioni legislative, convengono di istituire in via sperimentale il "Fondo Ferie Solidali" a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo e fino al 30 giugno 2022, secondo le modalità di seguito definite.

3. Condizioni per la cessione delle ferie solidali e dei c.d. "Permessi ex festività"

- 3.1 I lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ferma restando la fruizione irrinunciabile di 4 settimane di ferie annuali, possono cedere a titolo gratuito al "Fondo Ferie Solidali", ferie, eccedenti la predetta misura minima, pari a 1 giorno e/o ulteriori permessi pari a 32 ore (c.d. "Permessi ex festività").
- 3.2 La volontà di cedere le ferie e/o gli ulteriori permessi sopra precisati potrà essere manifestata secondo le modalità che verranno definite dall'Azienda indicativamente nel periodo dall'1 al 31 marzo e dall'1 al 31 ottobre.

4. Condizioni per la richiesta al "Fondo Ferie Solidali"

- 4.1 I lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, che abbiano già fruito di tutte le giornate di ferie e di tutte le ore di ulteriori permessi e che abbiano necessità di assistere figli minori che, per le particolari condizioni di salute necessitano di cure continue e costanti, potranno richiedere all'Azienda la cessione in proprio favore di giorni di ferie solidali.
- 4.2 La summenzionata richiesta di cessione in proprio favore di giorni di ferie solidali potrà essere presentata all'Azienda fino ad un massimo di due volte l'anno (1 gennaio – 31 dicembre), per un totale massimo complessivo di 30 giorni di ferie solidali l'anno.
- 4.3 La richiesta dovrà essere corredata da idonea certificazione rilasciata da specialisti del Servizio Sanitario Nazionale e/o da strutture convenzionate con



lo stesso attestante la necessità di cure continue e costanti motivate dalla sussistenza di patologie acute o croniche previste dalle Linee Guida allegate al presente accordo.

- 4.4 L'Azienda, ricevuta la richiesta e la relativa documentazione e valutata con la massima tempestività la sussistenza delle condizioni normative e di quelle definite nel presente Accordo, nel limite della disponibilità del "Fondo Ferie Solidali", autorizzerà il dipendente alla fruizione dei giorni di ferie solidali.
- 4.5 Le ferie solidali dovranno essere fruite dal lavoratore entro e non oltre 3 mesi dalla data di richiesta e comunque entro il 31 dicembre di ciascun anno, o entro il 31 gennaio per i periodi fruiti in modo continuativo tra il mese di dicembre e quello di gennaio; inoltre, per il personale dipendente con contratto a tempo determinato, la fruizione dovrà necessariamente concludersi entro la data di scadenza del contratto.
- 4.6 La fruizione delle ferie solidali dovrà avvenire comunque entro il compimento della maggiore età del figlio per il quale è stata avanzata la richiesta.
- 4.7 Nel caso di richiesta di dipendenti coniugi, l'istanza e la correlata fruizione potrà essere effettuata alternativamente e comunque nel limite massimo complessivo tra entrambi i genitori di 30 giorni di ferie solidali l'anno.
- 4.8 Il lavoratore, all'atto della richiesta di cessione delle ferie solidali, dichiara di conoscere ed attenersi alle norme di cui al presente accordo nonché delle disposizioni di legge in materia.

5. Contributo aziendale al "Fondo Ferie Solidali"

- 5.1 L'Azienda si impegna a riconoscere al costituito "Fondo Ferie Solidali" un numero di ore pari a quelle donate dai lavoratori nel corso del periodo di sperimentazione fino ad un massimo di ore equivalenti a 300 giornate complessive.
- 5.2 Il 20% del contributo aziendale viene prioritariamente destinato alle richieste del personale assunto con contratto a tempo determinato.

6. Il Ruolo del Comitato Paritetico Welfare

- 6.1 Il Comitato Paritetico Welfare verrà interessato dall'Azienda dei casi particolari, delle reiterate richieste provenienti dallo stesso lavoratore e esaminerà con la massima tempestività situazioni individuali di particolare gravità valutando altresì l'eventuale richiesta manifestata da uno o più colleghi di voler destinare a un collega in modo specifico giornate solidali.
- 6.2 Il Comitato Paritetico Welfare monitorerà periodicamente l'andamento del "Fondo Ferie Solidali".



7. Termine della sperimentazione

7.1 Le parti si incontreranno tre mesi prima del termine della sperimentazione al fine di valutare il consolidamento del "Fondo Ferie Solidali".

7.2 In caso di chiusura della sperimentazione, le ore rimaste nel "Fondo Ferie Solidali" e non fruite, verranno accantonate e rese disponibili fino a esaurimento.

Inoltre, le Parti danno atto dell'andamento positivo della sperimentazione del Comitato Paritetico Welfare e ne condividono il consolidamento.

Letto confermato e sottoscritto.

Per l'Azienda



Paolo Dotti

Per le OO.SS.



ALLEGATO 1

- LINEE GUIDA -

I lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, che abbiano già fruito di tutte le giornate di ferie e di tutte le ore di ulteriori permessi e che abbiano necessità di assistere figli minori che, per le particolari condizioni di salute necessitano di cure continue e costanti, potranno richiedere all'Azienda la cessione in proprio favore di giorni di ferie solidali.

I lavoratori possono richiedere, ferme restando le condizioni previste dall'Accordo, ferie solidali per assistere figli minori affetti dalle patologie di seguito indicate:

1. patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche;
2. patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;
3. patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario;
4. patologie dell'infanzia e dell'età evolutiva aventi le caratteristiche di cui ai precedenti numeri 1, 2, e 3 o per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richiede il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la potestà.

La richiesta di fruizione delle ferie solidali dovrà essere corredata da idonea certificazione rilasciata da specialisti del Servizio Sanitario Nazionale e/o da strutture convenzionate con lo stesso attestante la necessità di cure continue e costanti motivate dalla sussistenza delle patologie acute o croniche sopra menzionate.

Ove necessario, potrà essere richiesta ulteriore documentazione medica la cui valutazione sarà a cura del Responsabile Sanitario di cui l'Azienda si avvale che tratterà i dati nel più ampio rispetto della normativa in materia di privacy.

